

# **CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO "GINO e PIERINA MARANI"**

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**

Ente Pubblico riconosciuto con provvedimento del Consiglio Regionale Veneto n. 301 del 17/2/1977.

Via Roma n. 156 - 31050 VILLORBA (TV) - Tel. 0422608754 - Fax 0422918921

Cod. Fisc. 80007450267 - P. IVA 01665420269

[www.casamarani.it](http://www.casamarani.it) - [info@casamarani.it](mailto:info@casamarani.it)

## **Regolamento per la costituzione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza degli Ospiti e dei loro familiari presso le sedi della Casa di Riposo e Centro Diurno G. e P. Marani**

approvato con  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
n. 33 del 21 maggio 2012

## **Articolo 1**

### **Contenuto e scopi del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento degli Organi rappresentativi degli anziani e/o dei loro familiari che sono ospitati presso le varie sedi dell'Ente e di coloro che usufruiscono del servizio di Centro Diurno.
2. Scopi del presente Regolamento sono quelli di instaurare tra l'Ente gestore ed i fruitori dei suoi servizi un valido rapporto di collaborazione al fine di un continuo miglioramento della qualità della vita degli Ospiti, una effettiva e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie, una compartecipazione nelle iniziative rivolte a terzi (Comuni, ULSS, Regione, Associazioni di Volontariato ecc.).

## **Articolo 2**

### **Organizzazione dei servizi nell'Ente**

1. La Casa di Riposo e Centro Diurno G. e P. Marani svolge la propria attività istituzionale di assistenza e di accoglienza, sia residenziale che semiresidenziale, a favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti. L'Ente è regolato dallo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 27 dicembre 1999 e n. 17 del 14 febbraio 2001.
2. L'Ente svolge la propria attività istituzionale in tre diverse sedi:
  - a. la sede di Villorba in Via Roma n. 156;
  - b. la Casa di Riposo di Povegliano in Santandrà di Povegliano, Via Borè 5;
  - c. la Casa Alloggio per Anziani di Paese in Via Trieste n. 2.

Per tutte le sedi vige un unico Regolamento interno che disciplina le modalità di accesso ai servizi, i servizi e le prestazioni garantite agli Ospiti, i rapporti con il personale, le attività di animazione ecc.

3. L'Ente ha adottato il sistema organizzativo incentrato sul principio base del "nucleo" a tipologia tendenziale omogenea. La tipologia di ogni nucleo è correlata alle caratteristiche degli anziani ospitati in modo tale che a condizioni di bisogno maggiori o diversi possano corrispondere risorse maggiori o diversamente organizzate secondo programmi di lavoro differenziati.
4. Nelle diverse sedi dell'Ente sono ospitati 137 anziani di cui:  
non autosufficienti 168;  
autosufficienti 21;  
soggiorni temporanei 2.  
Nel servizio di Centro Diurno (presente nelle sedi di Villorba e di Paese) vengono ospitati sino a 37 ospiti non autosufficienti ed un numero variabili di ospiti semi autosufficienti ed autosufficienti.
5. Gli anziani sono suddivisi in complessivi 7 nuclei di cui 4 a Villorba, 1 a Povegliano e 2 a Paese, oltre agli ospiti dei due centri diurni di Villorba e Paese.

## **Articolo 3**

### **Criteri per l'individuazione delle rappresentanze dei familiari e/o degli ospiti**

1. Le diverse sedi di ubicazione dei vari nuclei, la diversa tipologia degli Ospiti e dei diversi servizi erogati nei vari nuclei rendono opportuno prevedere l'istituzione di una rappresentanza degli ospiti e/o dei loro familiari per ciascun nucleo e per i fruitori del servizio di Centro Diurno e di un organismo unitario a livello di Ente denominato "**conferenza dei rappresentanti dei nuclei**" che è composto dai sette rappresentanti dei nuclei e dal rappresentante del servizio di Centro Diurno e che

al suo interno elegge, a maggioranza semplice, un Presidente e che costituisce il gruppo di riferimento formale per l'Ente per le informazioni, la promozione di iniziative e/o collaborazioni che riguardino la Casa di Riposo ed il Centro Diurno nel suo complesso.

Qualora invece vi sia la necessità di trattare un tema riguardante un singolo nucleo o il solo servizio di Centro Diurno, esso verrà trattato dall'Amministrazione con il rappresentante del singolo nucleo/servizio.

#### **Articolo 4**

#### **Attribuzioni e compiti dei Rappresentanti di Nucleo e della Conferenza dei rappresentanti dei nuclei**

1. Gli organismi rappresentativi degli Ospiti e/o dei loro familiari presso l'Ente (rappresentanti di nucleo e/o servizio di Centro Diurno e conferenza dei rappresentanti dei nuclei) svolgono i seguenti compiti:

- a) assicurano agli ospiti ed alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione delle informazioni ricevute dall'Ente o delle informazioni di carattere generale sulla vita all'interno dell'Ente o in materia di politiche locali, regionali o nazionali in favore degli Ospiti;
- b) forniscono al Consiglio di Amministrazione dell'Ente suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- c) collaborano con l'Ente per migliorare la qualità dei servizi, segnalando costruttivamente eventuali problemi o disfunzioni;
- d) collaborano con il Consiglio di Amministrazione, con gli Ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione;
- e) partecipano alle fasi di concertazione previste dalle normative vigenti in materia di servizi socio sanitari.

#### **Articolo 5**

#### **Organi di rappresentanza e loro durata**

1. Gli organismi rappresentativi degli Ospiti e/o dei loro familiari sono i seguenti:

- il Rappresentante di nucleo e del servizio di Centro Diurno (totale 8 rappresentanti);
- la Conferenza dei rappresentanti di nucleo;
- il Presidente della Conferenza dei rappresentanti di nucleo.

2. La Conferenza dei rappresentanti di nucleo è composta dai 7 rappresentanti di nucleo e dal rappresentante del servizio di Centro Diurno. Ad essa partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente o, per delega, altro componente del Consiglio di Amministrazione.

3. La Conferenza dei rappresentanti di nucleo elegge, nella sua prima riunione di insediamento, a maggioranza semplice, il Presidente della Conferenza dei rappresentanti di nucleo. Le successive riunioni della Conferenza sono convocate da quest'ultimo.

4. I Rappresentanti di nucleo e del servizio di Centro Diurno, la Conferenza dei rappresentanti di nucleo ed il suo Presidente durano in carica tre anni.

5. La Conferenza dei rappresentanti di nucleo è insediata entro 30 giorni dalla data di elezione dei Rappresentanti di nucleo e del rappresentante del servizio di Centro Diurno, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di ratifica dei procedimenti elettorali e di formale convocazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

6. I Rappresentanti di nucleo e del servizio di Centro Diurno, la Conferenza ed il suo Presidente, alla scadenza del triennio, rimangono in carica sino all'insediamento delle nuove rappresentanze.

7. Alla scadenza, le procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze sono avviate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

## **Articolo 6**

### **Modalità di elezione**

#### Elettorato attivo

1. Possono partecipare, in qualità di elettori, alla nomina di ciascun Rappresentante di nucleo:
  - a) gli anziani ospitati nel nucleo o nel servizio di centro diurno;
  - b) i familiari referenti degli anziani ospitati nel nucleo o nel servizio di centro diurno.
2. Il voto dell'Ospite o del suo familiare sono alternativi. Per ciascun Ospite potrà quindi essere espresso un solo voto.
3. Ogni ospite o familiare può esprimere il voto esclusivamente per l'elezione del Rappresentante del nucleo o servizio di cui fa parte.

#### Elettorato passivo

4. Possono essere eletti quali Rappresentanti di nucleo:
  - a) gli anziani ospitati nel nucleo o nel Centro Diurno;
  - b) i familiari referenti degli anziani ospitati nel nucleo o nel Centro Diurno.

#### Data e luogo di svolgimento delle elezioni

5. La data delle elezioni viene fissata dal presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Le elezioni potranno essere fissate per ciascun nucleo o servizio o nella medesima data o in date diverse.
6. La data ed il luogo di svolgimento delle elezioni verranno ampiamente pubblicizzate nelle sedi e nei nuclei mediante affissione (per un periodo minimo di 30 giorni) di un congruo numero di avvisi oltre che all'Albo dell'Ente. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della consultazione elettorale decorrono i termini di cui oltre.
7. Al fine di garantire la massima partecipazione alle elezioni degli organi rappresentativi, è previsto che l'esercizio del diritto di voto possa avvenire anche in più giornate ed anche in orari diversificati.

#### Modalità di svolgimento delle elezioni

8. Per lo svolgimento delle operazioni di voto l'Ente assicurerà la presenza di proprio personale, dipendente e non. All'organizzazione delle operazioni di voto provvederà la Direzione dell'Ente.
9. Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposite schede predisposte dall'Amministrazione e consegnate singolarmente ai votanti dopo averne accertato l'identità ed il diritto di voto, in conformità a quanto previsto dal comma 1°. Per ciascun Ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.
10. Ogni elettore nella scheda potrà indicare un solo candidato.
11. Le urne per il voto saranno conservate presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente, per tutta la durata delle elezioni, in luogo chiuso a chiave e sotto la responsabilità del Segretario Direttore dell'Ente.
12. Le operazioni di spoglio saranno effettuate dal personale amministrativo dell'Ente, alla presenza di quanti vi vorranno assistere. Del giorno e dell'ora dello spoglio verrà dato avviso mediante affissioni nei nuclei e all'Albo dell'Ente.

#### Validità delle elezioni

13. Non saranno ritenute valide le elezioni in cui non abbia votato almeno il 40% degli aventi diritto (calcolato sul numero degli Ospiti presenti in ogni nucleo e nel Centro Diurno alla data di indizione della consultazione elettorale) per ciascun nucleo.

#### Risultati delle elezioni

14. I risultati delle elezioni saranno immediatamente comunicati a cura della Direzione dell'Ente agli eletti per gli adempimenti successivi. La proclamazione degli eletti avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di ratifica delle risultanze elettorali di cui al precedente punto 5 dell'articolo 5 del presente Regolamento.

## **Articolo 7 Candidature**

1. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Rappresentante di nucleo o del servizio di Centro Diurno dovranno presentare, nel termine di 15 giorni dall'affissione all'Albo dell'Ente dell'avviso di avvio della consultazione elettorale che fissa la data delle elezioni, la propria candidatura.
2. La richiesta di candidatura dovrà essere presentata in forma scritta con l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, condizione di Ospite e/o familiare, nucleo o servizio di candidatura. E' possibile presentare una sola candidatura per il solo nucleo o servizio di Centro Diurno di cui si è ospiti o nel quale è ospitato il proprio familiare.
3. Le candidature andranno consegnate nel luogo indicato nell'avviso pubblicato all'albo ed affisso nelle sedi.
4. L'Amministrazione provvederà a dare massima pubblicità delle candidature pervenute nei termini mediante affissione nei luoghi di voto ed indicazione nelle schede di voto.

## **Articolo 8 Dimissioni, decadenza e scioglimento**

1. La qualità di Rappresentante di nucleo o del servizio di Centro Diurno e, conseguentemente, di componente della Conferenza dei rappresentanti di nucleo, si perde per decesso, dimissioni dalla carica, dimissioni dall'Ente e per decadenza (dovuta a tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Conferenza).
2. I familiari degli ospiti decadono in caso di decesso o dimissioni del loro familiare ospite.
3. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente su segnalazione della Conferenza.
4. Il componente cessato viene surrogato dal primo dei non eletti e resta in carica sino alla scadenza del mandato della rappresentanza della quale viene a far parte.
5. Nel caso in cui non vi sia possibilità di surroga, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare la procedura straordinaria per l'elezione del Rappresentante nel nucleo ove questo manchi. Anche in questo caso, il Rappresentante di nucleo eletto resta in carica sino alla scadenza del mandato della rappresentanza della quale viene a far parte.

## **Articolo 9 Assemblee di Nucleo – Modalità di funzionamento - Il Rappresentante di nucleo**

1. Almeno due volte l'anno il Rappresentante di nucleo deve convocare una assemblea degli Ospiti e dei familiari del Nucleo o del Centro Diurno. Ogni nucleo è assolutamente autonomo ed indipendente nella gestione delle sue assemblee.
2. Per la convocazione il Rappresentante può chiedere il supporto tecnico organizzativo agli uffici Amministrativi dell'Ente. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con preavviso di almeno una settimana e con l'indicazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.
3. Della convocazione dell'Assemblea di nucleo o del Centro Diurno il Rappresentante deve darne comunicazione alla Direzione dell'Ente indicando la data e l'ora in cui questa si terrà al fine di predisporre idonea sala per l'incontro.
4. All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli ospiti ed i loro familiari che vorranno intervenire. I lavori dell'assemblea dovranno garantire a tutti i suoi partecipanti il rispetto dei principi di partecipazione, uguaglianza, trasparenza e puntualità delle informazioni.
5. L'assemblea di nucleo o del servizio di Centro Diurno è presieduta dal Rappresentante di nucleo.
6. Della seduta dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Rappresentante dal quale risultino i partecipanti e gli argomenti trattati. Copia del verbale dovrà essere inviato per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

## **Articolo 10**

### **La Conferenza dei rappresentanti di nucleo – Modalità di funzionamento - Il Presidente della Conferenza dei rappresentanti di nucleo**

1. Le riunioni della Conferenza dei rappresentanti di nucleo e del servizio di Centro Diurno sono convocate e presiedute dal suo Presidente.
2. Essa deve riunirsi almeno due volte l'anno e comunque almeno una volta prima dell'approvazione delle rette annuali.
3. Alla stessa partecipa di diritto, senza diritto di voto, il presidente del Consiglio di Amministrazione o altro componente del Consiglio di Amministrazione da lui delegato. Nel caso in cui nella riunione debbano essere trattati temi di natura prettamente tecnica o contabile, quest'ultimo può farsi assistere dal Segretario Direttore dell'Ente.
4. Le riunioni della conferenza sono convocate (per iscritto o telefonicamente) attraverso gli Uffici dell'Ente, con un preavviso di almeno una settimana ridotto nei casi urgenti a 48 ore. Nella convocazione, anche se telefonica, deve essere comunicato l'ordine del giorno della riunione.
5. Della riunione verrà redatto a cura del Presidente un sintetico verbale.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
7. Le sedute della Commissione vengono tenute presso la sede di Villorba dell'Ente.

## **Articolo 11**

### **Pubblicità degli organi rappresentativi**

1. L'Ente provvederà, a norma dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.G.R.V. n. 850 del 6 aprile 2001, a notificare all'ULSS 9 di Treviso la nomina dei organi rappresentativi degli Ospiti e dei loro familiari ed i nominativi dei componenti la Conferenza.